



03999/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

Dott. MAURO MOCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Dott. ENRICO CARBONE

- Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE

- Consigliere -

Oggetto

IRPEG IRES  
ACCERTAMENTO  
Motivazione  
semplificata

Ud. 10/01/2018 -  
CC

R.G.N. 25323/2016

Gen. 3999  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25323-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (omissis) , in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1716/39/2016 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di  
LATINA, depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione della (omissis) s.r.l. contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, per l'anno 2005;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 DPR n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto privi di specificità i motivi di appello;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., giacché la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe risolta nella mera condivisione del contenuto della sentenza di primo grado;

che, attraverso l'ultima censura, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 *sexies* D.L. n. 331/93, degli artt. 39 comma 1° lett. d) e comma 2 lett. d-bis DPR n. 600/1973, 54 DPR n. 633/1972 nonché 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto valutare la fondatezza o meno

nel merito dell'avviso, tenendo conto della motivazione dell'atto impositivo e delle giustificazioni del contribuente;  
che l'intimata ha resistito con controricorso;  
che il secondo motivo – dotato di priorità logica – è fondato, alla luce dei motivi sviluppati nell'appello e riguardanti l'applicazione alla fattispecie dello studio di settore (cluster n. 6), a cui la CTR non ha offerto alcuna risposta, se non attraverso un generico richiamo all'operato dei primi giudici;  
che, infatti, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "*per relationem*" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "*thema decidendum*" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 6-5, n. 15884 del 26/06/2017);  
che il primo ed il terzo motivo restano conseguentemente assorbiti;  
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

### **PQM**

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa  
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese  
del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018

Il Presidente  
Dr. Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, .....



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ornella LATROFA.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 febbraio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96